

"Il radon è un gas radioattivo immesso nell'aria ambiente e proveniente dal decadimento dell'uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta. È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all'anno). Gli edifici maggiormente a rischio sono quelli costruiti su suoli di origine vulcanica o fortemente permeabili e che impiegano materiali da costruzione quali tufo, pozzolane, graniti. L'Italia rappresenta pertanto un Paese a rischio, per quanto la situazione si presenti a macchia di leopardo non solo tra aree diverse ma anche nell'ambito di un medesimo comprensorio territoriale. Il livello di radon raggiunto negli edifici dipende da numerosi fattori, tra i quali la tipologia di edificio e il numero di ricambi d'aria, che a sua volta dipende dal grado di ventilazione naturale o artificiale." Link al documento del ministero della salute

Non si tratta di un avviso di ambientalisti o di ecologisti "fondamentalisti", è solo l'incipit di un manuale informativo per la popolazione edito dal ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).

Per gli aspetti che interessano la Salute e Sicurezza sul lavoro, nel nostro settore, **riguarda essenzialmente i luoghi di lavoro sotterranei** (caveau, archivi, ecc.). E' utile precisare che le linee guida per la misurazione del Radon della Conferenza Stato/Regioni del 6.2.2003 "indicativamente" fissano in 10h. al mese di permanenza in questi locali, la soglia minima oltre la quale procedere alla rilevazione. I valori soglia sono quelli rivenienti dalla attuale normativa nazionale (Dlgs 13.3.1995 n. 230, integrato e modificato dai Dlgs 241/2000 e Dlgs 151 e 257 del 2001.) di 500 Bq/m cubi o di 400 Bq/m cubi quale valore per ripetere le misurazioni l'anno successivo. L'origine di questi parametri è nelle direttive europee "Euratom".

Proprio una nuova direttiva Euratom (2013/59), abroga una parte di quelle precedenti e sulla scorta di osservazioni scientifiche più aggiornate ed avanzate, modifica profondamente i valori di pericolo dell'esposizione al Radon, oltre a dettare una serie di previsioni. Si passa quindi dai 500Bq/m cubi attuali a **300 BQ/m cubi** (La direttiva 2013/59/Euratom infatti riporta questo limite per i luoghi di lavoro nell'art. 54, riducendo a sua volta la precedente raccomandazione 90/143/Euratom che già riportava un limite di 400 Bq/mc.. Nelle considerazioni della direttiva, ampiamente giustificate da elementi stabiliti scientificamente (p.9,11) si evidenzia l'aumento statisticamente significativo del carcinoma polmonare all'esposizione prolungata al radon già al livello di 100Bq/mc. (p.22) e sollecita provvedimenti di protezione operativa (p.25) quando l'esposizione dei lavoratori possa superare una dose efficace di 6 mSv all'anno o un corrispondente valore di esposizione al radon nel tempo (120Bq/mc. ca), prevedendo interventi di limitazione all'esposizione e protezioni già con valori di **120 Bq/m cubi**.

La direttiva dovrà essere recepita dalla legislazione nazionale entro febbraio 2018. Considerati gli eventuali ritardi e complessità, potrebbe volerci anche più tempo (anni!).

Questo non significa che coloro che lavorano in questi ambienti non siano esposti ad un rischio, che diventa certo e quantificabile secondo i parametri europei.

Solo la Regione Puglia ha già deliberato il recepimento di parte della direttiva e fissato i livelli limite di esposizione al radon, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti a 300 Bq/m cubi (*Prevede, inoltre,che per gli edifici esistenti, le attività di monitoraggio del gas radon debbano essere ripetute ogni cinque anni*).



Non è tollerabile ne giustificato, un diverso livello di tutela ad un rischio noto, solo in base alla Regione nella quale si lavora (Si pone evidente la necessità di non discriminare la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, avendo elementi scientifici e tecnici sufficienti a dimostrare un rischio concreto e specifico. Richiamiamo gli "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" di cui all'art. 18 del Dlgs 81/08 (p. q/z) e l'art. 2087 del c.c.)..

Sarebbe opportuno chiedere la modifica dei DVR aziendali in materia di esposizione al gas radon, secondo le disposizioni più garantiste introdotte dalla Legge regionale della Puglia in recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.

In attesa di conoscere gli sviluppi in materia, si consiglia alle lavoratrici in gravidanza o allattamento, esposte a questo rischio, di chiedere di essere sottoposte a visita del Medico Competente per essere esonerate dall'accesso nei locali a rischio. Analogamente può fare qualsiasi altro lavoratore, che per patologie collegate, ritiene opportuno che il M.C. lo sottoponga a sorveglianza sanitaria.

Vincenzo Perrotti

Photo by eneKo laKasta

